

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

MASSIMARIO

2010

(in ordine di deposito del relativo lodo)

massimazioni a cura dell'Avv. Mario Antonio Scino, Esperto del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport



Legenda

| | |
|-------------|---|
| AIA | = Associazione Italiana Arbitri |
| Alta Corte | = Alta Corte di giustizia sportiva |
| art. | = articolo |
| c.c. | = Codice civile |
| c.p.c. | = Codice di procedura civile |
| c.p.p. | = Codice di procedura penale |
| CAF | = Commissione di Appello Federale |
| CCAS | = Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport |
| CGS | = Codice di giustizia sportiva |
| Codice AC | = Codice dell'Alta Corte |
| Codice TNAS | = Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport |
| CONI | = Comitato Olimpico Nazionale Italiano |
| Cost. | = Costituzione |
| D.Lgs | = Decreto Legislativo |
| D.M. | = Decreto Ministeriale |
| FIGC | = Federazione Italiana Giuoco Calcio |
| FIP | = Federazione Italiana Pallacanestro |
| FIPSAS | = Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee |
| L. | = Legge |
| LND | = Lega Nazionale Dilettanti |
| NOIF | = Norme Organizzative Interne Federali |
| REAAC | = Regolamento Agenti dei Calciatori |
| Segreteria | = Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport |
| T.A.R. | = Tribunale Amministrativo Regionale |
| TNAS | = Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport |

A.C. AREZZO SpA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 0898 dell'8 maggio 2009)

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Mario Antonio Scino

Prof. avv. Angelo Piazza

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Massime

(1) Né la disciplina dei «rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria» (art. 819 *ter* c.p.c.) né quella della «sospensione del procedimento arbitrale» (art. 819 c.p.c.) impongono l'arresto del giudizio. E' noto, infatti, che la litispendenza e la connessione di processi giurisdizionale e arbitrale non determina che le pur innegabili esigenze di coordinamento delle decisioni siano soddisfatte in via necessariamente anticipata rispetto alla deliberazione delle stesse.

(2) Il *jus superveniens* - l'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI - non ammette, allora, un arbitrato di secondo grado, né la clausola contenuta nello Statuto della FIGC, che pure continua ancora ad avvincere le parti, consente ciò, tant'è che ivi si ascrive al lodo della CCAS la capacità di statuire «in via definitiva» (art. 30, comma 3), salvo soltanto «il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato» avverso il lodo in parola (comma 4).

(3) Pertanto, qui è inammissibile la domanda di «accertare e dichiarare, per quanto occorra riformando e comunque con pronuncia a carattere ed effetti revocatori, l'illegittimità e contrarietà a norme e regolamenti, nonché l'ingiustizia e l'infondatezza, della sanzione inflitta all'A.C. Arezzo dalla CAF e dalla Corte Federale della FIGC, nonché dalla CCAS, e, a tali effetti, qui impugnate». Rimane conseguentemente assorbita ogni questione relativa all'ulteriore domanda intesa a «condannare la FIGC al risarcimento del danno per equivalente», dal momento che non può essere costituito, in questa sede arbitrale, il preliminare «effetto» revocatorio che ne rappresenta, nella prospettiva della parte attrice, l'antecedente necessario, la revoca del lodo.

SIG. STEFANO MORANDI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 1194 del 21 ottobre 2009)

IL COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Angelo Grieco

Prof. Avv. Angelo Piazza

Avv. Aurelio Vessichelli

Massime

(1) Obiettiva incertezza circa l'obbligatorietà del requisito della sottoscrizione dell'istanza di arbitrato da parte del difensore che rende scusabile l'errore in cui può incorrere il ricorrente.

(2) Anche in ambito sportivo, come in quello penale, il grado di prova richiesto per accertare la responsabilità sia quello della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, trattandosi in entrambi gli ambiti di responsabilità che possono fondare l'adozione di provvedimenti suscettibili di limitare la sfera personale dell'individuo.

2 febbraio 2010

ING. DANIELE PERLASCA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(Prot. n. 1973 del 19 ottobre 2009)

IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Marcello de Luca Tamajo
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Avv. Mario Antonio Scino

Massima

(1) Sottolineata l'autonomia della giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria, la normativa vigente consente tuttavia l'acquisizione e l'utilizzazione, da parte della prima, degli atti compiuti e delle indagini svolte nell'ambito di un procedimento penale.

SIG. FRANCESCO ZAVAGLIA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 0853 del 5 maggio 2009)

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Cons. Armando Pozzi

Massime

(1) Soltanto dal 2007 l'impostazione particolare dell'assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti dei calciatori viene radicalmente ribaltata e uniformata agli altri settori disciplinari.

Infatti, l'art. 18 del nuovo regolamento settoriale dispone ora, al primo comma, che *"le indagini, il deferimento e l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento"*.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che *"a seguito di deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale....."*. Nel sistema previgente, vigeva un sistema derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel CGS, improntato, nella fase iniziale e di prima istanza, al principio di specialità, che la decisione impugnata qualifica non del tutto correttamente (ma si tratta di questione terminologica non incidente sul concreto assetto delle fonti di disciplina) "di rigida separazione degli ordinamenti".

(2) La "specificità di competenze" della commissione agenti si fonda, appunto, sulla specialità delle norme che la prevedono, va osservato in primo luogo che quella specialità si giustifica con la natura del tutto peculiare – rispetto agli interessi tipici dell'ordinamento sportivo – dell'attività degli agenti calciatori, trattandosi di attività negoziale ausiliaria, che conduce alla stipulazione dei contratti di collaborazione tra atleti e società sportive: attività in astratto espletabile anche da soggetti estranei all'ordinamento sportivo e, tuttavia,

assoggettati al potere normativo ed autoritativo dei rispettivi enti esponenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473). E' in relazione a tale particolare aspetto funzionale, solo indirettamente riferibile all'attività sportiva, che si giustifica la norma regolamentare settoriale del 2001, che sottraeva, almeno in parte, la figura dell'agente calciatori alla disciplina generale di cui al CGS ed affidava alla relativa commissione agenti poteri istruttori e decisorii, secondo quanto disposto dal già citato art. 18, comma 5, del REAAC 2001, norma espressiva di un generale principio di parziale autonomia, che si ritrova in altre disposizioni dello stesso regolamento agenti, come quella dell'art. 3, comma 5, che ribadisce le speciali competenze disciplinari della commissione in materia di abuso di posizione dominante da parte dell'agente.

(3) In base ai riportati principi di autonomia degli ordinamenti statale e sportivo, di cui quello fra ordinamento penale e disciplinare costituisce solo una specificazione anticipatoria del principio generale introdotto nel 2003, deve ritenersi la non applicabilità della prescrizione di cui all'art. 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, a tenore del quale *"il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento"*. A tale ultimo riguardo deve convenirsi con l'affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645; *id.*, 8 giugno 2007, n. 5280). la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorché la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell'effettivo avvio del procedimento, nonché del contenuto degli atti del procedimento e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico – argomentativa, senza necessità di assicurare quel contraddittorio continuo ed integrale tipico del processo penale (tra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 220; *id.*, 30 giugno 2003, n. 3925).

(4) Il rapporto tra i due procedimenti (quello penale e quello disciplinare) resta governato, per espressa *voluntas legis* (cfr. L. 17 ottobre 2003, n. 280), dal principio di autonomia, sicché la dedotta pendenza (in grado d'appello) del procedimento penale non può condizionare né (semplicemente) rallentare l'ordinario svolgimento del procedimento disciplinare sportivo dinanzi agli organi di giustizia sportiva (cfr. come espressione del medesimo principio anche l'art. 2 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, rispetto ai delitti di frode in competizione sportiva).

(5) Al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla l. 24 marzo 2001 n. 89 (Cassazione Civile, sezioni unite, 12 maggio 2008, n. 11655; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357): ciò vale anche ai fini della valutazioni della (non) perentorietà del termine per introdurre l'arbitrato.

SIG. ALESSANDRO MOGGI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 0865 del 5 maggio 2009)

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Cons. Armando Pozzi

Massime

(1) Il REAAC del 2001 aveva istituito un procedimento e un organo disciplinare speciale - la Commissione agenti - che concentrava in sé tanto poteri istruttori che decisorii, rispetto al quale l'Ufficio indagini veniva collocato in posizione eventualmente servente e strumentale, restando la Commissione "vero *dominus* della fase inquirente". Questo regime di specialità è venuto meno solo a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare di cui al nuovo REAAC in vigore dal febbraio 2007, in base al cui innovato art. 18 anche la cognizione di tale settore dell'ordinamento disciplinare sportivo è stata interamente attratta nella competenza degli Organi di Giustizia Sportiva. Quindi, soltanto dal 2007 l'impostazione particolare dell'assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti calciatori viene radicalmente ribaltata e uniformata agli altri settori disciplinari.

(2) In base ai principi di autonomia degli ordinamenti statale e sportivo - di cui quello fra ordinamento penale e disciplinare costituisce solo una specificazione anticipatoria del principio generale introdotto nel 2003 - deve ritenersi la non applicabilità della prescrizione di cui all'art. 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, a tenore del quale "*il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento*". A tale ultimo riguardo deve convenirsi con l'affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645; *id.*, 8 giugno 2007, n. 5280). In particolare, alla "giustizia sportiva", oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, si applicano, per analogia, quelle dell'istruttoria procedimentale amministrativa, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche

investire la sfera giuridica di soggetti terzi, con conseguente inapplicabilità delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova, esclusive e tipiche specialmente del processo penale. Nella specie deve, quindi, condividersi quell'orientamento autorevole (seppur espresso in contesto diverso da quello qui in esame) secondo il quale i principi e le regole di formazione della prova penale sono volti a soddisfare finalità tutte interne all'attività di indagine penale; finalità non comparabili con interessi esterni che possano in qualsiasi modo essere avvantaggiati o pregiudicati dalla inapplicabilità di quelle regole specifiche che non si prestino ad essere estese ad ipotesi del tutto estranee alla loro "ratio" (Corte costituzionale, 29 maggio 2002, n. 223, con riguardo alla inapplicabilità dell'art. 117 c.p.p. al processo amministrativo).

(3) Per le esposte ragioni va respinta la richiesta di sospensione del presente procedimento. Sul punto, la decisione impugnata ha osservato che il rapporto tra i due procedimenti (quello penale e quello disciplinare) resta governato, per espressa *voluntas legis* (cfr. L. 17 ottobre 2003, n. 280), dal principio di autonomia, sicché la dedotta pendenza (in grado d'appello) del procedimento penale non può condizionare né semplicemente rallentare l'ordinario svolgimento del procedimento disciplinare sportivo dinanzi agli organi di giustizia sportiva (cfr. come espressione del medesimo principio anche l'art. 2 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, rispetto ai delitti di frode in competizione sportiva). Soccorre al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla L. 24 marzo 2001 n. 89 (Cassazione Civile, sez. un., 12 maggio 2008, n. 11655; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357).

(4) L'ipotesi specifica dell'art. 15 del REAAC è riconducibile ai doveri generali, già sopra considerati, di lealtà, correttezza e probità (art. 1 CGS) nonché di correttezza lealtà, buona fede e diligenza imposti dall'art. 12 del REAAC 2001, il quale, anche sotto il profilo sistematico, si accompagna al quasi immediatamente successivo art. 15 sopra riportato. Quest'ultimo si raccorda necessariamente ai principi generali che caratterizzano i doveri comportamentali ed il codice deontologico professionale dell'agente, così come l'art. 1394 cod. civ. è espressione dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede stabiliti nelle clausole generali previste dagli artt. 1175 e 1375 c.c..

(5) Ciò che più conta, tuttavia, è l'infondatezza della tesi secondo cui l'articolo 15 del REAAC prefigurerebbe un'ipotesi solo presuntiva (sotto la forma della presunzione semplice) di conflitto di interessi per vincolo di parentela. La norma regolamentare configura una presunzione legale assoluta e non relativa ex art. 2728, comma 2, c.c.

(6) Le funzioni svolte dagli agenti calciatori hanno un'oggettiva valenza pubblica, anche se si manifestano attraverso attività negoziale di diritto privato (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 147), di soggetti - anche diversi dagli associati - che con il loro operato impingano direttamente e in modo rilevante sugli interessi di rilievo pubblicistico che la legge vuole promuovere (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473, riguardante appunto l'attività di un agente calciatori). Il ruolo di rilevanza pubblicistica svolto dagli agenti di calciatori ben consente di raffigurare un'ipotesi di nullità o annullabilità dell'atto anche in termini di responsabilità disciplinare del suo autore quando

ciò sia previsto dalle norme dell'ordinamento settoriale cui il soggetto agente appartiene (cfr., a proposito della responsabilità dei notai, Cassazione Civile, 10 novembre 1992, n. 12081, cit.).

SIG. PASQUALE GALLO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 0866 del 5 maggio 2009)

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Cons. Armando Pozzi

Massime

(1) Soltanto dal 2007 l'impostazione particolare dell'assetto istituzionale della materia disciplinare degli agenti calciatori viene radicalmente ribaltato ed uniformato agli altri settori disciplinari.

Infatti, l'art. 18 del nuovo regolamento settoriale dispone ora, al primo comma, che *“le indagini, il deferimento e l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati FIGC, fatte salve le eventuali previsioni specifiche del presente regolamento”*.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo prevede, poi, che *“a seguito di deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in unico grado federale dalla Commissione di Appello federale.....”*. Nel sistema previgente, vigeva un sistema derogatorio rispetto alla disciplina generale contenuta nel CGS, improntato, nella fase iniziale e di prima istanza, al principio di specialità, che la decisione impugnata qualifica non del tutto correttamente (ma si tratta di questione terminologica non incidente sul concreto assetto delle fonti di disciplina) “di rigida separazione degli ordinamenti”.

(2) La “specificità di competenze” della commissione agenti si fonda, appunto, sulla specialità delle norme che la prevedono, va osservato in primo luogo che quella specialità si giustifica con la natura del tutto peculiare – rispetto agli interessi tipici dell'ordinamento sportivo – dell'attività degli agenti calciatori, trattandosi di attività negoziale ausiliaria, che conduce alla stipulazione dei contratti di collaborazione tra atleti e società sportive: attività in astratto espletabile anche da soggetti estranei all'ordinamento sportivo e, tuttavia,

assoggettati al potere normativo ed autoritativo dei rispettivi enti esponenziali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 1998, n. 473). E' in relazione a tale particolare aspetto funzionale, solo indirettamente riferibile all'attività sportiva, che si giustifica la norma regolamentare settoriale del 2001, che sottraeva, almeno in parte, la figura dell'agente calciatori alla disciplina generale di cui al CGS ed affidava alla relativa commissione agenti poteri istruttori e decisorii, secondo quanto disposto dal già citato art. 18, comma 5, del REAAC 2001, norma espressiva di un generale principio di parziale autonomia, che si ritrova in altre disposizioni dello stesso regolamento agenti, come quella dell'art. 3, comma 5, che ribadisce le speciali competenze disciplinari della commissione in materia di abuso di posizione dominante da parte dell'agente.

(3) In base ai riportati principi di autonomia degli ordinamenti statale e sportivo, di cui quello fra ordinamento penale e disciplinare costituisce solo una specificazione anticipatoria del principio generale introdotto nel 2003, deve ritenersi la non applicabilità della prescrizione di cui all'art. 526 c.p.p., in materia di prove utilizzabili ai fini della deliberazione, a tenore del quale "*il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento*". A tale ultimo riguardo deve convenirsi con l'affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle medesime, rigide garanzie del processo (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 giugno 2007, n. 5645; *id.*, 8 giugno 2007, n. 5280). la giurisprudenza costantemente afferma che contraddittorio e partecipazione sono soddisfatti allorché la parte interessata sia adeguatamente informata della natura e dell'effettivo avvio del procedimento, nonché del contenuto degli atti del procedimento e sia posta in condizione di fornire gli apporti ritenuti utili in chiave istruttoria e logico – argomentativa, senza necessità di assicurare quel contraddittorio continuo ed integrale tipico del processo penale (tra le tante, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2006, n. 220; *id.*, 30 giugno 2003, n. 3925).

(4) Il rapporto tra i due procedimenti (quello penale e quello disciplinare) resta governato, per espressa *voluntas legis* (cfr. Legge 17 ottobre 2003, n. 280), dal principio di autonomia, sicché la dedotta pendenza (in grado d'appello) del procedimento penale non può condizionare né (semplicemente) rallentare l'ordinario svolgimento del procedimento disciplinare sportivo dinanzi agli organi di giustizia sportiva (cfr. come espressione del medesimo principio anche l'art. 2 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, rispetto ai delitti di frode in competizione sportiva).

(5) Al riguardo il principio, questo sì di carattere generale e valido per tutti i procedimenti giurisdizionali o giustiziali, secondo il quale il termine per il deposito così del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero quello della responsabilità dell'Amministrazione, ai fini dell'azione di cui alla l. 24 marzo 2001 n. 89 (Cassazione Civile, sez. un., 12 maggio 2008, n. 11655; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5357): ciò vale anche ai fini della valutazioni della (non) perentorietà del termine per introdurre l'arbitrato.

SIG. STEFANO ANTONELLI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 0976 del 19 maggio 2009)

IL COLLEGIO ARBITRALE
Cons. Silvestro Maria Russo
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Avv. Gabriella Palmieri

Massime

(1) L'impugnativa dell'ammenda a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) non è arbitrabile dinanzi al TNAS, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 3, comma 1, del Codice TNAS, in virtù del quale «... non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto... sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi...»;

(2) L'art. 18, comma 3, del REAAC aggiunge, in realtà, una nuova attribuzione al "Tribunale" speciale e *ratione materiae* degli agenti, senza, però, nulla innovare in ordine ai limiti esterni della competenza generale per materia e valore stabilita dal Codice TNAS, al quale, appunto, esso rinvia per intero, con la sola eccezione al previo esperimento della fase conciliativa.

9 febbraio 2010

A.S.D. BEACHMAN CLUB ADRIATICO
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA e ATTIVITÀ SUBACQUEE
(Prot. n. 1987 del 21 ottobre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
Avv. Carlo Guglielmo Izzo
Avv. Aurelio Vessichelli

Massima

(1) Il provvedimento federale di riformulazione della classifica finale, provocando l'esclusione della società istante dal Campionato nazionale, può essere impugnato innanzi al TNAS solo dopo che siano stati preventivamente esperiti i rimedi previsti dallo Statuto della FIPSAS. In altri termini, ai sensi dell'art. 5 del Codice TNAS. Ciò non è avvenuto e, pertanto, l'istanza di arbitrato risulta inammissibile.

15 febbraio 2010

SIG. PIERO BRAGLIA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 2309 del 3 dicembre 2009)

IL COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Angelo Piazza

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massima

(1) L'obbligo di consentire la partecipazione a tale procedimento costituisce applicazione del generale principio di correttezza e collaborazione procedimentale che incombe sull'Ufficio in considerazione della necessità di un preliminare esatto accertamento della situazione di fatto con riferimento alla quale l'ufficio stesso deve provvedere.

1° marzo 2010

SIG. ALESSANDRO CAMPERA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(Prot. n. 2039 del 30 ottobre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Dott. Antonio Camozzi
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massima

(1) Alla libertà delle “modalità di trasmissione” dell’istanza da parte del ricorrente fa da contrappeso l’evidente ineludibilità, a pena di inammissibilità, “dell’onere della prova del ricevimento da parte del destinatario” posto a carico del ricorrente medesimo; creando, così, l’equilibrio processuale che rende effettiva la parità delle due parti contrapposte (l’istante e l’intimato).

L’ordine degli incombenti è fissato in modo cogente dal predetto art. 10 del Codice TNAS in combinato disposto con il successivo art. 11.

Tale istanza arbitrale deve essere, pertanto, innanzitutto, trasmessa alla controparte nel termine di trenta giorni decorrenti dagli eventi di cui al comma 4 dello stesso art. 10 e solo dopo, corredata, appunto, della “prova del ricevimento dell’istanza da parte dei suoi destinatari”, deve essere depositata nella Segreteria.

DOTT. GIOVANNI ALLEGRINI
TARANTO SPORT Srl
(Prot. n. 2313 del 4 dicembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Marcello de Luca Tamajo
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
Avv. Guido Cecinelli

Massime

(1) Non è accessibile nel merito la domanda di responsabilità aggravata, soltanto *in limine* della discussione e così in violazione dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Codice TNAS e, più in generale, del principio del contraddittorio al presidio del quale il Collegio arbitrale è tenuto «in ogni caso» (art. 816 *bis*, 1° comma, c.p.c.).

(2) Diritti e onorari del difensore dell'attore e diritti degli arbitri vengono infine liquidati, a norma delle disposizioni rispettivamente applicabili (D.M. n. 127/2004 e <<speciale Tabella dei diritti onorari e spese dell'anzidetto Regolamento precedentemente in vigore>> giusto l'art. 34 del Codice TNAS), in dispositivo.

SIG. PAOLO TRONCI
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
(Prot. n. 2119 dell'11 novembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Mario Antonio Scino
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massime

(1) La competenza del Collegio arbitrale è circoscritta alle controversie che oppongano un tesserato alla Federazione sportiva nazionale.

(2) Il Collegio arbitrale osserva che, qualora la competenza degli arbitri risieda in una clausola del contratto associativo, il patto compromissorio può resistere alla dimissione del vincolo associativo se e in quanto questa stessa vicenda costituisca oggetto del giudizio. Conseguentemente sussiste la competenza del Collegio arbitrale a conoscere della controversia.

A.S.D. SAN GEMINI per l'ING. ANDREA CARDUCCI

**LEGA NAZIONALE DILETTANTI / DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI e
LEGA NAZIONALE DILETTANTI / COMITATO REGIONALE UMBRIA**

(Prot. n. 0012 del 5 gennaio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Cons. Silvestro Maria Russo

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massime

(1) Il termine *de quo*, indicato nell'art. 12 del Codice TNAS, è solo sollecitatorio, non essendo connesso ad alcuna sanzione decadenziale. Tanto non volendo considerare che le eccezioni poste nella memoria difensiva della LND, inerenti a svariati profili d'inammissibilità dell'istanza d'arbitrato, attengono a questioni rilevabili d'ufficio dal Collegio arbitrale e che è opportuno far constare alle parti, provocandone, com'è in effetti avvenuto, il contraddittorio.

(2) Né il vigente Codice TNAS, né tampoco le norme del c.p.c. sull'arbitrato, dallo stesso Codice TNAS espressamente richiamate, consentono alcuna forma di sostituzione processuale, nel senso, cioè, della domanda in nome proprio a tutela di un'altrui situazione soggettiva. Ciò ben si ravvisa in special modo se, come nella specie, si controverta della personale responsabilità disciplinare dei singoli tesserati FIGC, per fatti soltanto ad essi imputabili, la quale si muove su un piano logico-giuridico diverso da quello delle Società. E che nella specie non ricorra l'eccezione alla regola *ex art. 81 c.p.c.*. In disparte la possibilità della Società di dissociarsi in ogni momento dall'illecito disciplinare: dal canto suo il responsabile, pur quando acquiesca alla sanzione, ne esegue la statuizione (efficace ed esecutiva fin quando non se ne dimostri il contrario) e non rinuncia a propri diritti. Sicché egli, così, non provoca danni ingiusti (*non jure*, né tampoco *contra jus*) alla posizione della Società - pur se questa si senta "creditrice" verso il dirigente o il tesserato - , sì da giustificare per se stessa l'applicabilità della legittimazione surrogatoria *ex art. 2900 c.c.*.

(3) La domanda arbitrale è inammissibile nella parte in cui evoca pure la LND, la quale, in effetti, non è titolare d'una posizione soggettiva per contraddire la pretesa attorea. Quando

quest'ultima concerne un gravame avverso la decisione d'un organo di giustizia sportiva della FIGC, non già atti propri della competenza della LND, a nulla rilevando che l'organo la cui decisione è qui impugnata sieda o sia dislocata presso la sede territoriale della Lega stessa. Il Collegio arbitrale condivide l'eccezione della parte intimata anche sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva di questa, giacché tanto a livello centrale, quanto a quello locale, quanto inoltre per i campionati giovanili, la funzione di giustizia sportiva è imputabile esclusivamente ed in via diretta in capo alla FIGC, che la esercita appunto attraverso i propri organi - centrali e periferici - ovunque dislocati, senza che ciò implichi la devoluzione della relativa competenza alla LND.

25 marzo 2010

SIG. TULLIO TINTI

A.C. MANTOVA Srl

(Prot. n. 2314 del 4 dicembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE

Cons. Silvestro Maria Russo

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Avv. Enrico De Giovanni

Massima

(1) Ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. ben può trarre da siffatto contegno, con la ragionevole prudenza inerente al relativo apprezzamento, un serio argomento che corrobora gli altri elementi di prova documentale, versati da parte istante agli atti di causa, circa la fondatezza dell'avvenuto inadempimento della convenuta.

A.C. GIACOMENSE Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO,
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO e A.S.G. NOCERINA Srl
(Prot. n. 2178 del 20 novembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Sebastiano Vittorio La Greca

Dott. Giovanni Rossi

Avv. Italo Vitellio

Massima

(1) Laddove il Collegio arbitrale ritiene che l'eccezione debba essere accolta, in quanto, posto che, come precisato, oggetto della presente controversia risulta essere la sanzione della perdita della gara, ciò è preclusivo, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b, dello Statuto della FIGC, alla devolvibilità di tale controversia alla cognizione arbitrale del TNAS, nell'assenza di una valida clausola compromissoria. Infatti, le disposizioni dell'art. 30 dello Statuto della FIGC devono intendersi attualmente riferite al TNAS, come se a tale organo sportivo con funzione arbitrale siano state attribuite le competenze prima spettanti alla CCAS.

U.S. FOGGIA 1989 SpA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 2190 del 21 novembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Massime

(1) Per quanto riguarda gli adempimenti degli obblighi formali e positivi di comunicazione, relativamente ai pagamenti fiscali, per i campionati professionistici di calcio il termine entro il quale adempiere agli obblighi e la sua esigibilità è dovuta non nell'esclusivo interesse della Società, ma anche della Federazione intimata, all'evidente scopo d'un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio dei campionati.

(2) Il rapporto tra la Società istante ad una rateizzazione degli obblighi fiscali e la Federazione è retto da una disciplina stabilita non a presidio dell'integrità fiscale della Repubblica quanto di interessi diversi, è in ultimo costituita da quella di fonte legislativa senza che possano prendere rilevanza diretta atti certativi di un distinto rapporto, sebbene di diritto pubblico, ma al quale una delle parti della presente controversia rimane naturalmente estranea.

SIG. MARCO GONNELLA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 2422 del 22 dicembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Aurelio Vessichelli
Avv. Marcello de Luca Tamajo
Pres. Bartolomeo Manna

Massime

- (1)** La riduzione delle sanzioni inflitte dagli organi federali potrebbe trovare legittimamente accoglimento dal TNAS solo in presenza di circostanze che inducano il Collegio arbitrale ad una ricostruzione diversa dei fatti rispetto a quella oggetto della contestazione o ad una differente valutazione del coinvolgimento degli agenti o alla considerazione di esimenti od attenuanti non correttamente prese in considerazione.
- (2)** La richiesta riduzione al TNAS non può essere giustificata dal fatto che un altro giocatore, coinvolto in un episodio diverso da quello che riguarda il Gonnella abbia ricevuto un trattamento sanzionatorio più mite.
- (3)** La richiesta di commutazione della sanzione poteva essere oggetto di un accordo conciliativo tra le parti, accordo conciliativo che non ha avuto esito, ma non può trovare accoglimento nella sede TNAS non sussistendo i presupposti previsti dagli articoli 24 e 26 del CGS.

SIG. MAURIZIO ROSTAIN
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(Prot. n. 2308 del 3 dicembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Angelo Piazza
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) *Ex art. 2 del Codice TNAS, nell'ottica del quale il TNAS non può essere ritenuto <<organo di giustizia superfederale di 3° grado>>, amministrando gli arbitrati (art. 1, comma I, Codice TNAS), funzionalmente idonei a derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive ex art. 3, comma primo, della L. n. 280/2003.*

(2) *La tempestività dell'impugnazione di tale atto si determina, infatti, avendo riguardo al momento in cui, realizzandosi l'effettiva e concreta lesione degli interessi del ricorrente, è sorto l'interesse all'impugnazione stessa. Nel caso di specie, tale lesione è avvenuta, in modo concreto ed effettivo, solo successivamente, con l'adozione del provvedimento, comunicato con raccomandata in data 31 luglio 2009, pervenuta all'interessato in data 5 agosto 2009, di esclusione del ricorrente medesimo dalla lista degli arbitri di Legadue e l'inserimento in quella degli Arbitri Fuori Quadro. L'impugnazione, pertanto, deve ritenersi tempestivamente proposta.*

(3) *Le censure sollevate dall'istante avverso tale delibera vanno, però, disattese, perché non sono idonee a contestarne la legittimità. La delibera, infatti, rappresenta l'espressione del legittimo esercizio delle potestà discrezionalmente spettanti alla Federazione nell'ambito delle sue competenze, dirette a perseguire il fine, con esse coerente, di salvaguardare il corretto, regolare, svolgimento dell'attività sportiva. L'attinenza al merito e all'opportunità dall'azione federale che caratterizzano, in particolare e con specifico riferimento ai predetti provvedimenti impugnati di esclusione e di valutazione, le censure contenute nell'istanza proposta innanzi al Collegio arbitrale, sono state, peraltro già valutate, ai fini della loro infondatezza e, comunque della loro inammissibilità, nella decisione delle Corte Federale, che anche su tale specifico aspetto, è correttamente motivata in fatto e immune da vizi logici e giuridici e va, quindi confermata.*

22 aprile 2010

POLISPORTIVA ALGHERO Srl
PROCURA FEDERALE della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 0165 del 21 gennaio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Angelo Grieco

Prof. Avv. Alberto Zito

Dott. Giancarlo Castiglione

Massime

(1) Ne consegue che, accertato l'inadempimento innanzi esaminato, non è dato al Collegio arbitrale sindacare né l'entità della sanzione stabilita, né la sua opportunità.

(2) Ma non è superfluo sottolineare, per un verso, la maggiore severità della precedente disciplina e, per un altro verso, che l'intero sistema "normativo-sanzionatorio" è finalizzato, in tutta evidenza, all'espletamento regolare dei "campionati professionisti". Regolarità assicurata solo dal rispetto di date precise per gli adempimenti, senza le quali l'ordinato svolgimento sarebbe del tutto impraticabile.

A.D. C.S. ALBERTO GALLI
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO e AXA ROBUR ET FIDES S.S.D.
(prot. n. 2419 del 22 dicembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Sergio Santoro

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Massime

(1) L'art. 46, comma 6, del Regolamento Esecutivo della FIP, che prevede che *<<il tesseramento gare in qualità di "Capo Allenatore" può essere concesso anche ad uno degli "Aiuto Allenatori" che avrà la possibilità, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l'intera stagione sportiva, di essere regolarmente iscritto a referto in qualità di "Capo Allenatore">>*, prescindendo dalla questione se tale norma sia applicabile soltanto alle gare dei campionati di professionisti ovvero a quelle di dilettanti, deve ritenersi che nella specie la citata disposizione presuppone che la società sportiva che voglia avvalersi di tale eccezionale possibilità, debba necessariamente dichiarare espressamente, e comunque prima della gara, di volersene avvalere, ai fini della regolare iscrizione a referto di un "aiuto allenatore", quale "capo allenatore" per una determinata gara.

(2) Secondo le disposizioni organizzative annuali 2009-2010, il tesseramento deve essere richiesto, anche in via telematica, ventiquattr'ore prima dell'inizio della gara, a pena di irregolarità della posizione dell'allenatore, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento Esecutivo della FIP.

(3) Né ovviamente, la possibilità di effettuare tale richiesta in via telematica, può far ritenere rilevante che gli uffici della federazione fossero aperti al pubblico nel periodo considerato.

SIG. LORENZO MARRONARO

S.S. LAZIO SpA

(Prot. n. 1959 del 15 ottobre 2009)

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massime

(1) Deve ritenersi un collegamento negoziale tra contratto mandato calciatore-agente e quello di prestazione sportiva calciatore-società sportiva. E, pertanto, in questa prospettiva deve leggersi la circostanza che le vicende effettuali del contratto con il calciatore spieghino conseguenze anche in quello tra l'agente e la società sportiva. Conseguentemente alcun obbligo contrattuale di pagare i ratei del corrispettivo non scaduto residua in capo alla società sportiva dopo lo scioglimento del rapporto tra il calciatore e la prima in conseguenza degli effetti che tale scioglimento produce sul contratto di mandato.

(2) Il Collegio arbitrale ritiene che, sussistendone la condizioni, si possa procedere alla liquidazione in via equitativa, così come disposto dall'art. 1226 c.c..

SIG. STEFANO DE ROSAS
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(Prot. n. 2442 del 28 dicembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE
Pres. Emidio Frascione
Prof. Avv. Guido Calvi
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Il Collegio arbitrale è competente a giudicare circa la correttezza ovvero la legittimità di provvedimenti i quali abbiano definito una precedente controversia in ambito federale. Diversamente, non sussiste la competenza a giudicare, da parte del Consiglio arbitrale, in ordine ad atti ovvero a provvedimenti che, come nel caso di specie, siano emessi da organi diversi da quelli di giustizia, atteso che tali atti non sono qualificabili come provvedimenti assunti all'esito di una controversia.

(2) Il Collegio arbitrale non è titolare di un potere dispositivo che gli consenta di statuire sulla correttezza di un atto, per di più normativo, formalmente legittimo. Come nullo è l'atto di retrocessione assunto dal Commissario straordinario in forza di una norma legittimamente introdotta dal Consiglio Federale nel pieno e insindacabile esercizio delle proprie attribuzioni di Organo di amministrazione e normazione.

(3) Al TNAS è precluso di conoscere di un atto normativo.

AVV. EMILIANO BINDA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(Prot. n. 2441 del 28 dicembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE
Pres. Emilio Frascione
Prof. Avv. Guido Calvi
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Il Collegio arbitrale è competente a giudicare circa la correttezza ovvero la legittimità di provvedimenti i quali abbiano definito una precedente controversia in ambito federale. Diversamente, non sussiste la competenza a giudicare, da parte del Consiglio arbitrale, in ordine ad atti ovvero a provvedimenti che, come nel caso di specie, siano emessi da organi diversi da quelli di giustizia, atteso che tali atti non sono qualificabili come provvedimenti assunti all'esito di una controversia.

(2) Il Collegio arbitrale non è titolare di un potere dispositivo che gli consenta di statuire sulla correttezza di un atto, per di più normativo, formalmente legittimo. Come nullo è l'atto di retrocessione assunto dal Commissario straordinario in forza di una norma legittimamente introdotta dal Consiglio Federale nel pieno e insindacabile esercizio delle proprie attribuzioni di Organo di amministrazione e normazione.

(3) Al TNAS è precluso di conoscere di un atto normativo.

12 maggio 2010

SIG. LUCIO TOSTI e BASKET RENDE
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(Prot. n. 0022 dell'11 gennaio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Pres. Domenico La Medica
Dott. Felice Maria Filocamo
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) La brevità dei termini di giustizia sportiva è posta a garanzia della certezza dei risultati delle gare e del rapido e regolare svolgimento di tutte le fasi dei campionati. Se questa è, dunque, la finalità perseguita dalla giustizia sportiva, è indubitabile che un provvedimento si presume conosciuto nel momento in cui lo stesso viene ricevuto dal destinatario e non già con la effettiva conoscenza del suo contenuto. Se così non fosse, infatti, si giungerebbe alla conclusione di rimettere di fatto al destinatario del provvedimento la decisione circa il momento dal quale far decorrere il termine per l'impugnazione.

(2) Il termine previsto per l'impugnativa delle decisioni del giudice sportivo è perentorio e il preannuncio del reclamo deve intervenire entro le 24 ore dalla decisione.

(3) Le parti possono provare, ai fini della ammissibilità dell'impugnativa tardiva, ignoranza scusabile per fatto non imputabile.

SIG. ANDREA RUARO
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(Prot. n. 0497 del 25 febbraio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Luigi Fumagalli
Avv. Mario Formaio
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) L'ordinamento sportivo, al cui ambito si riferiscono le funzioni degli organi disciplinari della FIP, nonché il potere di giudizio e gli effetti della decisione del Collegio arbitrale del TNAS presso il CONI, è infatti improntato a finalità diverse rispetto al sistema del processo penale e basato su principi peculiari: ferma restando la necessità di garantire a ognuno un equo processo, il giudizio disciplinare sportivo si atteggia a principi di libertà di forme che non risentono di restrizioni "tecniche" deducibili dal codice di procedura penale.

(2) I limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni posti da principi applicabili nell'ambito del processo penale non sono estensibili ad altri procedimenti, e in particolare a quelli disciplinari sportivi. Preso atto delle intercettazioni telefoniche realizzate da organi dello Stato nell'ambito di un procedimento penale, l'organo disciplinare sportivo ben può utilizzarne le risultanze, sulla base di principi (anche procedurali) propri dell'ordinamento sportivo, ai fini delle valutazioni ad esso spettanti.

POTENZA SPORT CLUB Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 0645 del 22 marzo 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Massime

(1) Al fine di valutare la tempestività del ricorso per revocazione ex art. 39, comma 1, del CGS preposto dalla Procura Federale non rilevano cognizioni di sommaria informazione circa l'esistenza di atti o documenti idonei alla revocazione essendo invece necessaria l'acquisizione degli stessi.

(2) Il procedimento di revocazione, infatti, coinvolge esclusivamente gli originari deferiti a nulla rilevando la circostanza che i fatti che giustificano il riesame della pronuncia coinvolgano anche altro tesserato; il quale, essendo terzo rispetto al giudizio davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale e, *a fortiori*, davanti alla Corte di Giustizia Federale, non subisce alcun pregiudizio dall'esito del procedimento in corso.

(3) Il giudizio di revocazione non soggiace ai termini indicati per il giudizio ordinario, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il giudizio di revocazione trovi il suo presupposto in un illecito.

SIG. PEDRO LUIZ VICENCOTE
A.C. SIENA SpA
(Prot. n. 0285 del 2 febbraio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Sergio Santoro
Cons. Silvestro M. Russo
Prof. Avv. Massimo Coccia

Massime

(1) Il comma 7 dell'art. 12 del REAAC fa carico all'agente di calciatori di adottare un'esplicita ed obbligatoria dichiarazione scritta circa ogni potenziale situazione di conflitto di interessi mediante un apposito allegato al contratto.

(2) Resta pertanto irrilevante che l'altra parte potesse essere comunque (anche *aliunde*) a conoscenza dell'effettiva situazione, in ordine al conflitto di interessi, dovendo invece il contratto essere, anche in quel caso, accompagnato da un allegato, proveniente dall'agente, in ordine al potenziale conflitto di interessi.

SIG. PAOLO DONDARINI

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

(Prot. n. 0634 del 17 marzo 2010)

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) In materia di arbitri (AIA) la posizione del Presidente Sezionale sulla quale ha inciso la decisione del Comitato Nazionale, non è indifferente al sistema della FIGC: la controversia relativa alla sua nomina, ovvero alla deliberazione che ne ha in sostanza precluso l'efficacia, ben può ritenersi pertanto attinente anche una posizione giuridicamente qualificabile nell'ordinamento federale. Con la conseguenza che essa rientra nelle previsioni dell'art. 30 dello Statuto della FIGC. Sussiste dunque la competenza del TNAS.

(2) Dal sistema del Regolamento AIA – nonché, più in generale, da quello della FIGC – possa dedursi:

- a. un principio di leale cooperazione tra le autorità sportive e le autorità dello Stato (art. 2 comma 2 dello Statuto della FIGC);
- b. un obbligo incombente agli arbitri (e dunque anche agli associati nella Sezione) di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva con trasparenza, correttezza e probità (art. 40 comma 1 del Regolamento AIA);
- c. il dovere degli arbitri (e dunque anche degli associati nella Sezione) di tenere un comportamento rispettoso dei principi di lealtà, di trasparenza, di rettitudine, e della comune morale, a difesa della credibilità e dell'immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale (art. 40 comma 3 lett. c del Regolamento AIA);
- d. la possibilità che la sottoposizione dell'associato AIA ad indagine per delitto doloso possa recare pregiudizio all'immagine dell'AIA e/o della FIGC (tanto che in siffatta situazione è possibile l'adozione di una sospensione cautelare dell'associato: art. 8 comma 6 lett. h del Regolamento AIA).

Conseguentemente l'elezione di soggetto condannato per reati di frode sportiva, ancorché con sentenza suscettibile di impugnazione, ad una carica dell'organizzazione arbitrale, con funzioni rilevanti anche per lo svolgimento di competizioni, sia in antitesi con il rispetto

dovuto alle pronunce dell'autorità giudiziaria e rappresenti, per i soggetti che l'hanno posta in essere, ossia gli associati presso la Sezione, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità loro imposti a difesa della credibilità e dell'immagine dell'AIA.

**SIG. MARCO PISACANE, SIG. ALFREDO CASTALDO, SIG. LUIGI RUSSO, SIG.
ROBERTO COSTA, SIG. GIANNINO MARCONI e SIG. FABRIZIO NICCOLAI**

FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA e ATTIVITA' SUBACQUEE

(Prot. n. 0025 dell'11 gennaio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Giuseppe Scandurra

Prof. Avv. Angelo Piazza

Prof. Avv. Learco Saporito

Massime

(1) L'istanza di arbitrato proposta dalla difesa dei ricorrenti pur quando manca l'atto di procura a favore del professionista, ai sensi dell'articolo 14 del Codice TNAS si può sanare di eventuali incompletezze o irregolarità: *“La Segreteria (del Tribunale) se riscontri incompletezza o irregolarità nell'istanza.... ne informa il Presidente del Tribunale che assegna alla parte un termine ... per l'eventuale completamento o regolarizzazione”*.

(2) La regolarizzazione consentita dall'art. 14 sopra citato, presuppone esplicitamente che l'istanza sia stata già depositata in Segreteria, giacchè, solo con l'avvenuto deposito, la Segreteria può rendersi parte diligente per avviare la fase successiva dell'eventuale “completamento o regolarizzazione”, sia della stessa istanza, sia degli scritti difensivi e della documentazione prodotta.

(3) L'atto di nomina non si è invalidato, bensì è divenuto inidoneo a produrre ulteriori effetti per l'avverarsi di un fatto giuridico che non può nemmeno dirsi estintivo, ma solo impeditivo, ossia agente sull'efficacia dell'atto e quindi sul rapporto, e non sull'atto medesimo, qualora sopravvenga una delibera di scioglimento dell'organo federale.

2 luglio 2010

SIG. SERGIO PAPI
A.S.D. FABRIANO RUGBY
(Prot. n. 0293 del 3 febbraio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Carlo Castronovo
Prof. Avv. Guido Calvi
Dott. Gennaro Calabrese

Massime

- (1)** I provvedimenti societari che incidono sul vincolo associativo nei confronti dei soci devono essere espressi e ritualmente adottati dall'organo competente non potendo essere surrogati da altri atti equipollenti.
- (2)** Sussiste arbitrabilità avanti il TNAS delle vicende attinenti il vincolo associativo purchè - anche se solo indirettamente - incidenti sulla qualità di socio dell'istante.

AVV. GUGLIELMO GABETTO

A.C. MANTOVA Srl

(Prot. n. 0428 del 17 febbraio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Massimo Coccia

Prof. Avv. Luca Di Nella

Massima

(1) La disciplina degli interessi relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, può trovare applicazione alle controversie economiche tra Agenti e calciatori, poiché, a norma dell'art. 1, comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali "..... i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, comma 1, lettera e) e, per imprenditore, "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzato o una libera professione (art. 2, comma 1, lettera c).

12 luglio 2010

SIG. STEFANO PACE
A.C. ANCONA SpA
(Prot. n. 0718 del 31 marzo 2010)

ARBITRO UNICO
Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Massima

(1) In tema di conferimento di mandato di agente di calciatore la mancata allegazione dei requisiti ex art. 118 c.p.c. non è idonea a suffragare la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto medesimo.

A.S. STELLA AZZURRA

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO, SIG. VIRGINIO MATTOCCIA, SIG
GABRIELE DI GIOVANNI, SIG. ANTONIO PAPAROZZI e SIG. FRANCO CORSI**

(Prot. n. 0972 del 4 maggio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Bartolomeo Manna

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

(1) La parte vittoriosa ha l'onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre le domande e ad eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la cd. presunzione di rinuncia, e quindi la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. (cfr. in termini, Cassazione civile, SS.UU. 24 maggio 2007, n. 12067 e 2 luglio 2004, n. 12138; Cass. Sez. 2[^], 6 maggio 2005, n. 9400).

(2) Le controversie tra affiliati (o presunti tali) esulano dalle competenze del TNAS, come definite dall'art. 1 dello Statuto del CONI e dall'art 2 del Codice TNAS.

(3) In relazione alla reciproca soccombenza delle parti in causa, il Collegio arbitrale dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

20 luglio 2010

SIG. VIRGINIO MATTOCCIA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO e A.S. STELLA AZZURRA
(Prot. n. 1003 del 6 maggio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Pres. Bartolomeo Manna

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

(1) Secondo il disposto dell'art. 5, comma 1°, del Codice TNAS, il giudizio dinanzi al TNAS deve essere necessariamente preceduto dai ricorsi previsti negli statuti e nei regolamenti delle federazioni, e pertanto non sono impugnabili al TNAS atti del Consiglio Federale, organo (amministrativo), non preventivamente sottoposti ai “ricorsi interni alla Federazione”.

22 luglio 2010

DOTT. MARCO PETRIN
A.C. MANTOVA Srl
(Prot. n. 0683 del 25 marzo 2010)

ARBITRO UNICO
Prof. Avv. Carlo Bottari

Massima

(1) L'Organo arbitrale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., considera sicuramente significativa la circostanza della contumacia della parte convenuta, costituendo la stessa, pur se con la ragionevole prudenza inerente al relativo apprezzamento, un consistente elemento di prova che si associa a quanto già dimostrato *per tabulas* dall'istante.

DOTT. LUCA PASQUALIN
GALLIPOLI CALCIO Srl
(Prot. n. 1113 del 24 maggio 2010)

ARBITRO UNICO
Pres. Emidio Frascione

Massime

(1) La disciplina degli interessi relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, può trovare applicazione alle controversie economiche tra Agenti e calciatori, poiché, a norma dell'art. 1, comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali "..... i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, comma 1, lettera e) e, per imprenditore, "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzato o una libera professione (art. 2, comma 1, lettera c).

(2) Gli interessi, secondo giurisprudenza costante, vanno riconosciuti anche in assenza di domanda della parte e a maggior ragione sulla base di una domanda accessoria spiegata in corso di giudizio e, precisamente, durante la discussione orale dell'istanza di arbitrato, come avvenuto nella fattispecie.

DOTT. GAETANO PAPALIA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(Prot. n. 0749 del 2 aprile 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Avv. Marcello de Luca Tamajo
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) L'assenza anche di una disciplina transitoria rende applicabile il principio *tempus regit actum*: la disciplina applicabile è quella vigente al tempo in cui la società istante si è resa inadempiente, e non quella vigente al momento della decisione o conciliazione.

(2) Il Regolamento Esecutivo prevede che il riequilibrio dei parametri di stabilità patrimoniale posti dalle norme federali debba avvenire attraverso le operazioni indicate e nel termine da essa stabilito, tuttavia le operazioni ed il termine posto non appaiono essere tassativamente stabiliti. In difetto di una puntuale previsione normativa, infatti, si deve ritenere che il riequilibrio dei parametri di stabilità possa avvenire anche attraverso operazioni diverse da quelle previste dalla FIP, purché idonee allo scopo. Non possa essere assimilato al caso della totale inerzia quello dell'attività posta in essere dall'affilato al fine di raggiungere il risultato richiesto.

NUOVA AMG SEBASTIANI BASKET Srl
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(Prot. n. 0750 del aprile 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Mario Antonio Scino
Prof. Avv. Alberto Zito
Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Massime

(1) L'assenza anche di una disciplina transitoria rende applicabile il principio *tempus regit actum*: la disciplina applicabile è quella vigente al tempo in cui la società istante si è resa inadempiente, e non quella vigente al momento della decisione o conciliazione.

(2) Il Regolamento Esecutivo prevede che il riequilibrio dei parametri di stabilità patrimoniale posti dalle norme federali debba avvenire attraverso le operazioni indicate e nel termine da essa stabilito, tuttavia le operazioni ed il termine posto non appaiono essere tassativamente stabiliti. In difetto di una puntuale previsione normativa, infatti, si deve ritenere che il riequilibrio dei parametri di stabilità possa avvenire anche attraverso operazioni diverse da quelle previste dalla FIP, purché idonee allo scopo. Non possa essere assimilato al caso della totale inerzia quello dell'attività posta in essere dall'affilato al fine di raggiungere il risultato richiesto.

SALERNITANA CALCIO 1919 SpA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 0833 del 16 aprile 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Learco Saporito

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Massime

(1) La qualificazione della tipologia della responsabilità presunta porta ad escludere la configurabilità di un interesse anche solo di carattere morale da far valere in via arbitrale.

(2) Si tratta, infatti, di una particolare e ben delineata ipotesi di responsabilità, scevra da qualsiasi connotato di disvalore etico o deontologico, nell'ambito della quale, alla parte istante, è riconosciuta la possibilità di fornire la prova liberatoria per affermarne, al contrario, la insussistenza; elemento, quest'ultimo, che costituisce, peraltro, la linea di demarcazione concettuale fra responsabilità presunta e responsabilità oggettiva.

SIG. MASSIMO CAMARLINGHI
SIG. MARCO PADALINO
(Prot. n. 2433 del 23 dicembre 2009)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Massimo Coccia
Cons. Armando Pozzi

Massime

(1) Secondo i principi processuali generali, un termine può essere ritenuto perentorio solo quando espressamente viene qualificato come tale dalla norma che lo contempla (a pena di decadenza). Tali principi sono tanto più applicabili in una sede processuale quale quella arbitrale, indubbiamente caratterizzata da parametri di flessibilità.

(2) La norma di cui all'art. 12, comma 1, del Codice TNAS non qualifica esplicitamente il termine per la costituzione dell'intimato a pena di decadenza e il mancato rispetto di tale termine non determina alcuna preclusione purché sia osservato un principio fondamentale del processo arbitrale, che è quello del rispetto del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa di entrambe le parti in modo equivalente (ai sensi dell'art. 816 *bis* c.p.c. gli arbitri *"debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa"*).

24 agosto 2010

SIG. SILVIO PAGLIARI
REGGINA CALCIO SpA
(Prot. n. 0930 del 26 aprile 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Cons. Ermanno Granelli
Prof. Avv. Massimo Coccia
Cons. Maria Elena Raso

Massima

(1) Quando il fatto costitutivo del diritto dell'Agente del calciatore è provato documentalmente nonostante l'assenza della costituzione della parte convenuta unitamente alla mancanza di elementi contrari, il Collegio arbitrale può accogliere la domanda arbitrale.

30 settembre 2010

SIG. GIOCONDO MARTORELLI
A.C. MANTOVA Srl
(Prot. n. 1112 del 24 maggio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Massimo Coccia
Avv. Giuseppe Albenzio

Massima

(1) L'art. 116, comma 2, del c.p.c., secondo cui "*il giudice può desumere argomenti di prova ...in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo*", è applicabile al giudizio avanti il TNAS.

A.S.D TENNIS CLUB CAGLIARI
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS e A.S.D. SOCIETA' CANOTTIERI CASALE
(Prot. n. 1134 del 26 maggio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Carlo Guglielmo Izzo

Cons. Bruno Mollica

Avv. Alessandro De Stefano

Massime

(1) Secondo le norme del vigente regolamento dei Campionati a squadre, l'anzidetta normativa considera separatamente le cause di forza maggiore che incidono in modo oggettivo sulla disputa degli incontri (quali l'inagibilità o l'impraticabilità del campo, la pioggia, l'oscurità, e simili) da quelle che incidono sulla posizione soggettiva delle squadre, in quanto impediscano ad una o più giocatrici di partecipare alla gara.

Le ipotesi riconducibili alla prima fattispecie hanno sempre una rilevanza assoluta ed incondizionata, e producono le conseguenze previste dall'art. 45 del Regolamento (spostamento dell'incontro su altro campo o altro impianto) o dagli artt. 46, primo comma, 62 e 63, secondo comma, dello stesso Regolamento (spostamento dell'incontro ad altra data). Gli impedimenti soggettivi, invece, sono sempre idonei a determinare il rinvio della gara, anche se incidono sulla posizione di una sola giocatrice, solo quando siano determinati da provvedimenti di convocazione in rappresentative ufficiali nazionali (*"factum principis"*), per la giusta ragione che i preminenti interessi federali non possono pregiudicare quelli concorrenti dei club affiliati (cfr. art. 46, secondo comma, Reg.).

(2) Ogni altra ipotesi di forza maggiore che incida sulla posizione di una sola parte rientra nell'ambito applicativo dell'art. 58, ultimo comma, Reg., che tuttavia – a differenza del citato art. 46, secondo comma, Reg. – non fa riferimento alle condizioni di una singola giocatrice e che è collocato tra le norme che disciplinano l'assenza di una intera squadra ad un incontro intersociale: il tenore letterale e la collocazione sistematica rendono sin da ora evidente che simili cause di forza maggiore assumono rilevanza solo quando determinino l'impossibilità assoluta di partecipare all'incontro e di renderne possibile lo svolgimento, e non pure quando si traducano nella semplice impossibilità di schierare la migliore formazione.

S.S.D. VIGOR CISTERNA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e COMITATO REGIONALE LAZIO
(Prot. n. 1869 del 27 agosto 2010)

ARBITRO UNICO
Prof. Avv. Massimo Coccia

Massime

(1) E' noto il consolidato orientamento dei Collegi arbitrali del TNAS, secondo cui il potere discrezionale di determinazione della sanzione proprio degli organi di giustizia delle federazioni sportive può essere oggetto di sindacato nell'ambito di un arbitrato del TNAS limitatamente alla "*manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione*".

(2) In tutti i casi di irregolare tesseramento (e conseguente irregolare posizione in campo del calciatore tesserato) occorre sempre irrogare una sanzione consistente in uno o più punti di penalizzazione, vista la gravità della violazione.

(3) In via eccezionale e limitatamente alle competizioni regionali, può invece considerarsi congruo comminare la sola sanzione dell'ammenda – prevista come minimo edittale dall'art. 10, comma 3, del CGS – quando concorrano cumulativamente le seguenti circostanze: a) la comprovata buona fede della società responsabile della violazione; b) la induzione in errore da parte di altri affiliati o tesserati che siano i principali responsabili dell'irregolarità del tesseramento; c) una situazione di nulla o molto limitata influenza sui risultati agonistici (al più una gara, come nel caso di specie), d) la comprovata esistenza di ulteriori conseguenze negative già subite dalla società sanzionata (nella fattispecie, il mancato tesseramento del Calciatore per molti mesi).

DOTT. LIONELLO MANFREDONIA

SIG. ALEANDRO ROSI

(Prot. n. 0961 del 26 marzo 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Avv. Dario Buzzelli

Massime

(1) E' notorio che in materia di decadenza la comminazione va soggetta a regole di stretta interpretazione, non cedevoli alle integrazioni altrimenti consentite dai principi che governano l'interpretazione estensiva.

(2) Quanto alla prescrizione, la soluzione della questione non può che essere ricercata alla luce dei principi generali dell'ordinamento, ai quali non si sottrae l'ordinamento sportivo fuori dell'ambito di esercizio dell'autonomia allo stesso riconosciuta dalla L. 280/2003. E' in applicazione di detti, non derogati principi che il diritto del mandatario al pagamento del compenso si deve ritenere prescrivibile soltanto al concepimento del termine ordinario decennale.

**ING. PAOLO ABBONDANZA e RUGBY ROMA OLIMPIC SSDrl
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY, BENETTON RUGBY TREVISO Srl,
RUGBY VIADANA Srl e AIRONI RUGBY CLUB**

(Prot. n. 1199 del 10 giugno 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Prof. Avv. Alberto Zito

Cons. Ermanno Granelli

Massime

(1) L'onere relativo alla verifica del previo esaurimento dei ricorsi interni alla Federazione, laddove è incontrovertito che la stessa non abbia validamente sottoposto al giudizio già della Corte federale di prima istanza le sue pretese siccome, lì, non adeguatamente rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore* interdetto dallo svolgimento di funzioni (anche rappresentative della Società) all'interno dell'ordinamento associativo-federale.

(2) Come noto alla giurisprudenza già della CCAS (cfr. F.C.D. Raffadali vs FIGC, gennaio 2007) e alla quale il TNAS è *in locum et ius* succeduto per ammissione della medesima parte attrice, «il comune presupposto del previo esaurimento dei "ricorsi interni" deve essere inteso nel senso ormai stabilmente acquisito [anche] all'esperienza giurisprudenziale della CEDU, vale a dire che (*ex art. 35 § 1*), esso non è soddisfatto laddove le parti non abbiano osservato le formalità procedurali e i termini previsti per la proposizione del ricorso considerato (cfr., tra le altre, Agbovi c. Germania (dec.), n° 71759/01, 25 settembre 2006; Pugliese c. Italia (no 2) (dec.), n° 45791/99, 25 marzo 2004; Yahiaoui c. Francia (dec.), n° 30962/96, 20 gennaio 2000; Ben Salah Adraqui e altri contro Spagna (dec.), no 45023/98, 27 aprile 2000; Le Compte c. Belgio, n° 6878/75, déc. 6.10.1976, D.R. 6, p. 79 ss., spec. 87 s.)».

(3) La volontà di compromettere in arbitri la controversia che non risulti da alcun atto scritto e che, almeno *per relationem*, consenta di ritenere attinta la clausola compromissoria statutaria [...], richiedendosi al contrario per la prova della volontà di compromettere in arbitri che "tale clausola sia stata espressamente e specificamente richiamata dalle parti", le quali devono a tal fine operare, quindi, "un rinvio *per relationem*

perfectam all' originario [documento] contenente la clausola *de qua*" (Cass., sez. un., 1 marzo 2002, n. 3029)>>.

(4) La soluzione in rito non consente, ad avviso del Collegio arbitrale, una distribuzione del carico economico delle spese del procedimento secondo il rigoroso principio di soccombenza.

8 novembre 2010

DOTT. TULLIO LANESE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

(Prot. n. 0877 del 21 aprile 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Avv. Gabriella Palmieri

Massima

(1) La revoca della benemerenzza è destinata a riflettersi, direttamente e indirettamente, nei rapporti tra l'associato e la FIGC e non esaurisce la propria portata afflittiva all'interno dell'AIA; ha dunque carattere arbitrale e devolubile al TNAS. Il giudizio arbitrale, infatti, è stato avviato quando era ormai spirato il termine, perentorio, di giorni 30 fissato dall'art. 10, comma 1, del Codice TNAS.

ROVIGO CALCIO Srl
SIG. CRISTIAN ADAMI
(Prot. n. 1319 del 5 luglio 2010))

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Carlo Bottari

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Massime

(1) Il quadro normativo vigente conferma la natura arbitrale delle controversie deferite alla competenza del TNAS in continuità con la disciolta CCAS presso il CONI. Deriva da quanto precede che i componenti dei collegi istituiti nell'ambito del TNAS non rappresentano organi del Coni ma arbitri in senso proprio, ai sensi degli artt. 809 e segg. c.p.c..

(2) Deve, d'altro canto, escludersi che il TNAS possa essere qualificato come organo di giustizia superfederale di 3° grado, giacchè, come è stato già condivisibilmente affermato dal TNAS, «l'esistenza oggi di due distinte istituzioni, l'Alta Corte e il TNAS, l'espressa qualificazione soltanto dell'Alta Corte come "l'ultimo grado della giustizia sportiva" (art. 1, comma secondo, Codice AC), l'affermazione che il TNAS "amministra gli arbitrati" (art. 1, comma primo Codice TNAS), inducono a ritenere che l'alternatività della "competenza arbitrale" del TNAS rispetto a quella dell'Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l'alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l'Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva, ma alternativi nel loro ruolo di vertice» (cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 Spa/FIGC del 15 dicembre 2009).

(3) Presupposto indefettibile perché possa farsi ricorso alla giustizia arbitrale del TNAS è l'esistenza, negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive, di un'apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri.

(4) Deve ritenersi che la clausola contenuta nel richiamato art. 30, 3° comma, dello Statuto della FIGC, poiché esclude espressamente dal novero delle controversie soggette ad

arbitrato quelle decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi, non integra un accordo compromissorio idoneo a determinare la competenza del Collegio arbitrale a giudicare della controversia.

(5) Il rapporto di lavoro degli atleti, in base all'art. 4 della L. 91/81, è soggetto alle regole generali in materia di lavoro subordinato e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 806, comma 2°, c.p.c., le relative controversie possono essere devolute solo al giudice ordinario oppure ad arbitri, secondo espresse previsioni di legge o di accordi collettivi. Nel caso dei calciatori la facoltà di compromettere le controversie in arbitri è prevista dagli accordi collettivi tra i sindacati e le associazioni che raccolgono le società di calcio professionistiche, e viene recepita nei contratti individuali, dando poi origine a procedimenti arbitrali irrituali, la cui impugnabilità è disciplinata dall'art. 412 *quater* c.p.c.. In nessun caso, pertanto, in difetto di una valida clausola compromissoria, potrebbe essere riconosciuta la competenza del TNAS in ordine a tali rapporti di lavoro, tantomeno in sede di impugnazione di un lodo emesso in ottemperanza alle regole imposte da un accordo collettivo.

ROVIGO CALCIO Srl
SIG. DOMENICO GIACOMARRO
(Prot. n. 1318 del 5 luglio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Dario Buzzelli

Prof. Carlo Bottari

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Massime

(1) Il quadro normativo vigente conferma la natura arbitrale delle controversie deferite alla competenza del TNAS in continuità con la disciolta CCAS presso il CONI. Deriva da quanto precede che i componenti dei collegi istituiti nell'ambito del TNAS non rappresentano organi del Coni ma arbitri in senso proprio, ai sensi degli artt. 809 e segg. c.p.c..

(2) Deve, d'altro canto, escludersi che il TNAS possa essere qualificato come organo di giustizia superfederale di 3° grado, giacchè, come è stato già condivisibilmente affermato dal TNAS, «<l'esistenza oggi di due distinte istituzioni, l'Alta Corte e il TNAS, l'espressa qualificazione soltanto dell'Alta Corte come "l'ultimo grado della giustizia sportiva" (art. 1, comma secondo, Codice AC), l'affermazione che il TNAS "amministra gli arbitrati" (art. 1, comma primo Codice TNAS), inducono a ritenere che l'alternatività della "competenza arbitrale" del TNAS rispetto a quella dell'Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l'alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l'Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva, ma alternativi nel loro ruolo di vertice» (cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 Spa/FIGC del 15 dicembre 2009).

(3) Presupposto indefettibile perché possa farsi ricorso alla giustizia arbitrale del TNAS è l'esistenza, negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive, di un'apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri.

(4) Deve ritenersi che la clausola contenuta nel richiamato art. 30, 3° comma, dello Statuto della FIGC, poiché esclude espressamente dal novero delle controversie soggette ad

arbitrato quelle decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi, non integra un accordo compromissorio idoneo a determinare la competenza del Collegio arbitrale a giudicare della controversia.

SIG. ANDREA GUERRA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(Prot. n. 1577 del 21 luglio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Cons. Ermanno Granelli
Pres. Bartolomeo Manna
Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massime

(1) L'accoglimento dell'istanza cautelare prevista dall'art. 23, 2 c., del Codice TNAS, è subordinata alla sussistenza della situazione di particolare gravità ed urgenza.

(2) L'articolo 30, comma 2, dello Statuto della FIGC, che disciplina il "vincolo di giustizia", mantiene intatta la sua portata e validità nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, riconosciuto e favorito dalla Repubblica, ma si infrange laddove impatta con la materia penale, e quindi con reati che, a prescindere dalla loro azionabilità per querela di parte o di ufficio, impongono l'intervento esclusivo del giudice ordinario, diversamente opinando, si finirebbe anche per affievolire lo stesso effetto di deterrenza delle norme penali nell'ambito sportivo, poiché "subordinare l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione del Consiglio Federale vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come chiaramente esplicitati agli artt. 24 e 25 Cost." (conforme lodo del 5.3.2009 Setten/Treviso contro FIGC, cit.); *dissenting opinion* di un componente: perché diverso il caso da quello Setten-Treviso/ FIGC.

**AVV. CARMELO TONON, SIG. CARLO BORGHI, SIG. BRUNO MARCHIO' e
SIG. LORIS GUARINI**

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

(Prot. n. 1844 del 25 agosto 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Mario Formaio

Cons. Ermanno Granelli

Massime

(1) La valutazione della congruità di una sanzione costituisce una verifica della modalità di esercizio de potere discrezionale riconosciuto all'organo disciplinare di un'associazione nella fissazione di una sanzione, purché non si ponga in contrasto con le regole interne dell'associazione, con le norme imperative della legge italiana o, infine, con i principi fondamentali del diritto. Il potere di revisione della decisione endo-federale incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all'associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati.

(2) L'illecito permanente, che non può essere scomposto in atti autonomi, non si prescrive nel termine di due anni per fatti riconducibili alla medesima condotta verificata dall'elemento soggettivo.

**AVV. CARMELO TONON, SIG. BRUNO DE CURTIS, SIG. BRUNO MARCHIO' e
SIG. DARIO ERJAVEC**

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE e ARTI MARZIALI

(Prot. n. 1632 del 28 luglio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Mario Formaio

Avv. Guido Cecinelli

Massime

(1) La valutazione della congruità di una sanzione costituisce una verifica della modalità di esercizio de potere discrezionale riconosciuto all'organo disciplinare di un'associazione nella fissazione di una sanzione, purché non si ponga in contrasto con le regole interne dell'associazione, con le norme imperative della legge italiana o, infine, con i principi fondamentali del diritto. Il potere di revisione della decisione endo-federale incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all'associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati.

(2) L'illecito permanente, che non può essere scomposto in atti autonomi, non si prescrive nel termine di due anni per fatti riconducibili alla medesima condotta verificata dall'elemento soggettivo.

6 dicembre 2010

SIG. FRANCESCO ZUCCHI

SIG. MIRCO BAROCELLI

(Prot. n. 1877 del 30 agosto 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Angelo Grieco

Dott. Giancarlo Castiglione

Cons. Ermanno Granelli

Massima

(1) Non è giusta causa di revoca del mandato procuratorio la violazione dell'obbligo di stipulazione di contratto professionistico nei 120 giorni successivi alla stipulazione di contratto di mandato, che vale soltanto per gli Agenti che assistono calciatori minorenni.

SIG. CIRO IMMOBILE
SIG. ALESSIO GENOVESE
(Prot. n. 1307 del 1° luglio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Tommaso Frosini
Prov. Avv. Maurizio Benincasa

Massime

(1) La sottoscrizione risulta essere atto meramente formale, privo di effetti giuridici, allorché l'atto di istanza arbitrale sia fornito di regolare procura, con la quale la parte delega il difensore legale farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, come già chiarito nel lodo in data 14 maggio 2009 FIGC/Bellarosa del TNAS e nel lodo Società Ginnastica Amsicora ed altre /Federazione Italiana Hockey dell'8 giugno 2008.

(2) In base ai principi generali in tema di interpretazione dei contratti, in particolare, l'art 1367 Codice Civile, e, in base ai principi generali in tema di nullità del contratto, in particolare, l'art. 1419 Codice Civile, non può ritenersi nullo il contratto del mandato procuratorio, potendo la sua durata massima, pur in assenza di esplicita previsione introdotta dalle parti stesse, chiaramente essere determinata sia da norma pattizia, sia da disposizioni regolamentari laddove statuiscano che l'incarico, conferito in esclusiva, non può avere durata superiore a due anni.

(3) Il calciatore può revocare l'incarico all'Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., che contestualmente deve depositare o inviare presso la segreteria della Commissione Agenti, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione, purché sussista giusta causa o la determinazione pattizia di una somma a titolo di risarcimento.

SIG ALESSANDRO BOGNETTI

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

(Prot. n. 1863 del 27 agosto 2010)

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Il provvedimento disciplinare adottato dagli organi AIA, ancorchè relativo a vicenda endoassociativa in quanto concernente l'osservanza di regole di comportamento specificamente imposte dagli arbitri, comporti una sanzione sicuramente idonea ad incidere sulla posizione del soggetto sanzionato sul più generale piano dell'ordinamento federale: lo scioglimento del vincolo associativo (con il ritiro della tessera "federale": gli arbitri sono tesserati della FIGC, ex art. 36, comma 1, lett. b) NOIF) non riguarda, infatti, soltanto l'organizzazione dell'AIA, e i rapporti tra questa ed i propri associati, ma tocca la stessa appartenenza del soggetto sanzionato all'ordinamento federale, e la possibilità dell'arbitro di svolgere funzioni ai fini del complessivo ordinamento della FIGC. Con la conseguenza che la controversia che riguarda siffatto provvedimento rientra senz'altro nelle previsioni dell'art. 30 dello Statuto della FIGC.

(2) Il Codice TNAS appare conferire all'arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. In particolare, il procedimento dinanzi al TNAS appare avere natura pienamente devolutiva. La limitazione all'esercizio della libertà fondamentale di espressione imposta agli arbitri nasce dalla libera adesione, basata sulla volontà del soggetto in questione, ad un'associazione ed alle regole in essa stabilite e non viola l'art. 21 della Costituzione. La limitazione sul piano associativo, poi, appare del tutto giustificata, anche alla luce delle regole vigenti nel sistema sportivo (del CONI, della FIGC e dell'AIA), considerando la particolare delicatezza delle funzioni svolte dagli arbitri di gara, ed appare posta a garanzia della terzietà delle funzioni arbitrali, che potrebbe essere altrimenti compromessa.

(3) Ai fini della verifica dell'eventuale decorso del termine di prescrizione dell'illecito appare irrilevante il momento in cui ha avuto inizio l'infrazione contestata nell'atto di deferimento.

PROF GAETANO TUTTOLOMONDO
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(Prot. n. 2426 del 23 dicembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Franco Modugno

Avv. Claudio Linda

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Nell'ambito dell'ordinamento sportivo il legislatore, al fine di consentire il rapido ed efficace intervento della giustizia sportiva, non ha tipizzato l'illecito sportivo, rimettendo al Giudice la valutazione del fatto e lasciando, quindi, a quest'ultimo ampia libertà in ordine alla valutazione giuridica del medesimo. A tal riguardo, il Regolamento di Giustizia della FIP non pone alcun vincolo particolare al Giudice sportivo, circa la qualificazione dei fatti contestati, salvo prevedere proprio il divieto di *reformatio in pejus* delle sanzioni disciplinari nel secondo grado di giudizio, nel caso in cui la Procura Federale non abbia proposto impugnazione. Al fine di garantire il diritto alla difesa del soggetto deferito, debbano essere resi noti a questi i fatti contestati e non la qualificazione giuridica degli stessi, che è, comunque, rimessa alla valutazione finale dell'organo giudicante.

(2) Il Collegio arbitrale ritiene di non aderire alla tesi della tardività della pronuncia della Corte Federale, per il decorso dei termini previsti, precisando che per il deposito della motivazione a seguito dell'emissione della pronuncia non sono perentori e, pertanto, la loro violazione non priva la decisione disciplinare della propria forza vincolante, in difetto di sanzione puntuale di inefficacia, ne realizza un vizio della decisione, che ciò solo ne giustifichi l'annullamento in sede di arbitrato ai sensi del Codice TNAS.

(3) Al fine di valutare la tempestività dell'istanza di arbitrato, e art. 10 del Codice TNAS, è necessario tener conto non già della data di comunicazione del dispositivo del provvedimento oggetto di ricorso, ma delle motivazioni che sostengono la decisione.

U.S.D. FAVARA CALCIO
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO e
COMITATO REGIONALE SICILIA

(Prot. n. 1915 del 7 settembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Angelo Grieco

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Alberto Zito

Massime

- (1)** Ha carattere preliminare l'esame dell'eccezione d'incompetenza del TNAS formulata sia dalla FIGC che dalla LND in correlazione alla ritenuta competenza dell'Alta Corte.
- (2)** Il presupposto di scarsa rilevanza della questione per l'ordinamento sportivo può essere effettuato dal Giudice investito dalla parte istante nel convincimento della scarsa rilevanza della questione, altrimenti devoluta - senza alternativa - all'Alta Corte, sulla base del consolidato principio secondo cui ciascun giudice è giudice della propria competenza.
- (3)** Sussiste possibilità di litisconsorzio necessario tra FIGC e LND ai fini della formazione *ex officio* del Collegio arbitrale.